

organo bimestrale del collegio geometri e geometri laureati della provincia di Bergamo



geometra orobico

poste italiane spa - spedizione in abbonamento postale - 70% DCB Bergamo



Anno 38 - numero 4 - Ottobre-Novembre-Dicembre 2011



DEMOLIZIONI SPECIALI

- Demolizioni in c.a.
- Disfacimenti e demolizioni in ferro
- Campagne di frantumazione e recupero

SCAVI & MOVIMENTO TERRA

- Scavi & Sbancamenti
- Vendita Inerti Naturali
- Lavori e sistemazioni Fluviali
- Escavazioni di Cave e Miniere
- Lavori di sistemazione e bonifiche del terreno

OPERE STRADALI

- Costruzioni Stradali
- Opere di Urbanizzazione



l'autogas

orobica



ENERGIA
GPL USO DOMESTICO AGRICOLO INDUSTRIALE
SICURA
ESPERIENZA E TECNOLOGIA PER LA TUA TRANQUILLITÀ
SEMPRE
MODERNI IMPIANTI DI STOCCAGGIO
PUNTUALITÀ ED EFFICIENZA NEL SERVIZIO




24060 Gorlago (Bergamo) - via A. De Gasperi, 10 - tel. 035 341 485 - fax 035 360 362

www.autogadorobica.it



Sistema Certificato
UNEN ISO 9001:2000
SC-08-09664.28

SINCERT



- CEMENTO CELLULARE
- CEMENTO AGGREGATO POLISTIROLO
- CEMENTO AGGREGATO SUGHERO
- CEMENTO AGGREGATO PERLITE
- MASSETTI TRADIZIONALI IN SABBIA E CEMENTO

- NUOVI IMPIANTI PER FORNITURA E POSA DI CALDANE IN SABBIA E CEMENTO TOTALMENTE AUTONOMI IN CANTIERE



C&B Colombi s.r.l. Cazzano S. Andrea (Bg) - Via Dott. Alberti, 4
Tel. 035.741745 - 726676 - Fax 035.5096995 - Cell. 335.6024935
www.cebisolanti.it - info@cebisolanti.it - info@cebcolumbi.it

ORGANO BIMESTRALE EDITO
DAL COLLEGIO GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO

PRESIDENTE
RENATO FERRARI

**DIREZIONE E
AMMINISTRAZIONE:**
24122 Bergamo, Via Bonomelli,13
Tel. 035 320266 - 320308
Fax 035 320316
www.collegio.geometri.bg.it
e-mail:sede@collegio.geometri.bg.it
Autorizzazione del Tribunale di
Bergamo n. 13 del 15/7/1972
Sped. in abbonamento postale
70% DCB Bergamo

COMITATO REDAZIONALE
Direttore Responsabile:
GIOVANNI RE
Segretario di Redazione:
PIETRO GIOVANNI PERSICO
Redazione:
BAGGI ROBERTO
BOLIS GIOVANNI
MAFFI ALBERTO
MOCCHI LUCIANO

COMMISSIONE STAMPA
Ennio Ardemagni - Mattia Cattaneo - Clau-
dio Facagni - Patrizio Magni - Ernesto Rave-
ra - Giovanni Rondi - Massimiliano Russo

Gli articoli di carattere redazionale sono
sottoposti all'approvazione del Consiglio.
Il materiale inviato per la pubblicazione -
trattenuto anche se non pubblicato - viene
sottoposto all'esame del Comitato di
Redazione; le opinioni eventualmente in
esso espresse rispecchiano il pensiero
dell'estensore, non impegnando di
conseguenza la responsabilità della
Direzione. È consentita la riproduzione
degli articoli citando la fonte.

PUBBLICITÀ
OEPI - Verona, Piazza Cittadella, 9
Tel. 045 596036 - Fax 045 8001490
info@oepipubblicità.it

IMPAGINAZIONE e STAMPA:
Stamperia Stefanoni srl
24124 Bergamo - via dell'Agro, 10
Tel. 035 4124204
Fax 035 4124206
www.stamperia stefanoni.it
info@stamperia stefanoni.it

3 SOMMARIO

5 DALLA PRESIDENZA

DAL COLLEGIO

- 9** Gli indici del costo delle costruzioni residenziali
- 11** Le novità introdotte in materia edilizio - urbanistica dal "decreto sviluppo"

37 GEOMETRI IN FESTA

62 DALLA COOPERATIVA

63 GIURISPRUDENZA

Competenze professionali geometri

CARTINGROSS

**TIMBRI
CARTOLERIA
CARTA
SACCHETTI
CANCELLERIA
FORNITURE UFFICIO**

Sconto 10%
sulla prima
fornitura usufruibile
entro 31/12/2011

CARTINGROSS SRL

Via E. Fermi, 16 Pedrengo (BG)

tel. 035.662960

fax 035.656535

e-mail info@cartingross.com

ORARIO DI APERTURA

da lunedì a venerdì

8.30 - 13.30

14.30 - 18.30

sabato

9.00 - 12.00

RISERVATO POSSESSORI P.IVA

strutture in legno - legname per edilizia



idee in legno.

HOLZENGINEERING.com

24050 Civate al Piano (Bg) - tel. +39.0363.976255 - fax +39.0363.976099
info@hestrutture.com

DALLA PRESIDENZA



Il Presidente Geom. Renato Ferrari

È trascorso un altro anno e come sempre ci chiediamo se le novità che ci riguardano, come cittadino e come professionista, sono giunte al termine o se ci dobbiamo aspettare altri sviluppi.

Sembra che ogni anno vengano assunti provvedimenti per equilibrare la situazione politica, economica, finanziaria, sociale, istituzionale, previdenziale, scolastica, professionale, ed ogni anno ci ripetiamo che non vediamo quali altre novità si possano intraprendere; ma ogni anno nasce sempre la necessità di rivedere tutte le posizioni sopra dette.

La spiccata fantasia dell'uomo trova spazio nella ricerca di nuovi provvedimenti con lo scopo di risolvere le problematiche che sempre più ci attanagliano sotto gli aspetti politici, economici, finanziari, sociali, istituzionali, previdenziali, scolastici, professionali.

Nel breve ricordiamo gli ultimi sviluppi e novità introdotte dalla legge finanziaria n° 98/2011 e n° 138/2011 sia in materia riferite al Consiglio Nazionale che in riferimento alla politica previdenziale.

Le novità in ambito istituzionale riferite alle normative che riguardano l'aspetto istituzionale di categoria, sono

riportate nell'argomento, "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche" e precisamente indicate all'art. 3 comma 5.

Il comma 5, conferma la necessità dell'esame di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate, dispone che gli ordinamenti professionali devono garantire che l'attività sia improntata ai principi della libera concorrenza ed alla pluralità di offerta.

Viene dettato il principio secondo cui gli ordini professionali dovranno essere riformati entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto.

I nuovi ordinamenti dovranno contenere dei precisi concetti che di seguito brevemente riporto:

- il compenso spettante al professionista dovrà essere pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali ovvero anche in deroga alle stesse;
- il professionista dovrà stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, assicurazione di cui dovrà fornire al cliente i relativi estremi al momento dell'assunzione dell'incarico; le condizioni generali delle polizze assicurative in parola potranno essere negoziate in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali di categoria;
- libertà di pubblicizzare l'attività professionale;
- garanzia dell'effettività del tirocinio che darà diritto ad un equo compenso di natura indennitaria;
- gli ordinamenti professionali dovranno prevedere a livello territoriale l'istituzione di organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative ai quali dovranno affidarsi l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari, nonché di un organo nazionale di disciplina.



Analogamente in ambito previdenziale sono state introdotte novità riportate nel capitolo "Interventi in materia previdenziali" di cui all'art. 18.

Di seguito, come da un'attenta analisi effettuata dagli uffici amministrativi di Cassa Geometri, riguarda i seguenti aspetti.

L'articolo di riferimento al comma 1 introduce un meccanismo di graduale armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato a quelli già introdotti per le lavoratrici del settore pubblico, mediante un progressivo innalzamento del requisito dell'età anagrafica. Tale intervento non si applica ai trattamenti pensionistici di coloro che maturano i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

Il successivo comma 3 stabilisce, a partire dal 2012, delle limitazioni all'applicabilità della rivalutazione automatica delle pensioni. Si tratta di una misura finalizzata alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa pensionistica, che prevede la soppressione dell'indicizzazione delle fasce degli importi pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS nonché la riduzione - applicata nella misura del 70% - dell'indicizzazione per le fasce di importo ricompreso tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS. L'indicizzazione per le fasce di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS rimane invece pari al 100%.

La disposizione contenuta nel comma 4 anticipa di due anni (dal 2013 anziché dal 2015) l'entrata in vigore del meccanismo dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici alle speranze di vita, istituito quest'ultimo introdotto dall'art. 12 del D.L. 78/2010.

Al comma 5 è stabilita una riduzione dell'aliquota percentuale della pensione ai superstiti. La disposizione si applica nei casi in cui il matrimonio con il pensionato sia stato contratto da quest'ultimo ad età superiore a 70 anni e quando la differenza di età fra i coniugi sia superiore a 20 anni. Tale misura è volta ad introdurre una variabilità nel calcolo del trattamento pensionistico ai superstiti

applicabile ai trattamenti con decorrenza dal 2012, in ragione del numero di anni di matrimonio. La norma non trova applicazione nei casi in cui siano presenti figli minori, studenti o inabili. Per quanto concerne l'ambito di applicazione di tale disposizione, occorre, infine, evidenziare che nel dossier predisposto in sede di conversione, a cura dell'Ufficio Studi del Senato della Repubblica, è specificato che tale criterio di riduzione si applica per tutte le forme pensionistiche obbligatorie di base - tranne quelle relative ai liberi professionisti.

Il comma 11 stabilisce uno specifico obbligo per le Casse professionali di iscrizione alla propria gestione previdenziale per i pensionati che risultino aver percepito un reddito che deriva dallo svolgimento dell'attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun Ente. Nel caso in cui le Casse non provvedano ad adeguare - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto - i propri Statuti e regolamenti alla disposizione in commento, è disposta l'automatica applicazione della previsione di cui al precedente periodo.

La disposizione di interpretazione autentica contenuta nel comma 12 chiarisce chi siano i professionisti - che esercitano abitualmente, ancorché senza carattere di esclusività, attività di lavoro autonomo - obbligati all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS.

E' infine riconosciuta la possibilità per gli Enti previdenziali privatizzati, di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, di stipulare convenzioni con il Ministero del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e Agenzia delle Entrate per contrastare i fenomeni dell'omissione ed evasione contributiva.

Queste le novità introdotte sino ad oggi (10/11/2011) saranno le ultime? Probabilmente no, anzi sicuramente no.

Quando leggerete tale comunicazione sicuramente sarà già stata varata la nuova Legge di stabilità di cui tutti in questo periodo avete sentito parlare.



Verranno introdotti nuovi criteri di stabilità, a cui, volenti o nolenti, dovremo adeguarci per il bene di tutti anche se comporteranno degli indubbi impegni faticosi sotto ogni profilo, economico, finanziario, previdenziale, sociale, professionale, ecc....

Ci sarebbe ancora molto da dire, ma non voglio tediarvi oltre e termino brevemente questa mia comunicazione facendo un accenno alle diatribe sulle competenze professionali.

Da tanto se ne parla, da tanto vi sono depositati in Parlamento disegni di legge che non vengono affrontati dal mondo politico con coerenza e incisività, lasciando le categorie professionali in un bisticcio che non porta utilità alcuna se non creare disagio sociale.

È giusto ricordare che tali diatribe si acquiscono nei momenti difficili dove il lavoro scarseggia e ad arte, qualcuno, strumentalizza sentenze allo scopo di prevaricare altra categoria professionale, usando strumenti, a mio avviso, poco corretti.

Necessita ricordare che le sentenze hanno valenza per il caso giudicato e non costituiscono norma legislativa.

Sono stati istituiti tra le categorie tecniche (geometri, ingegneri, architetti) dei tavoli di concertazione a livello nazionale e regionale, finalizzati alla risoluzione, tra le parti in causa, della nota problematica.

A livello nazionale vi è una fattiva collaborazione e un espresso accordo di congelare le diatribe per giustamente lavorare insieme e trovare giusta ed equilibrata soluzione alla problematica collaborazione finalizzata anche alla valoriz-

zazione delle professioni tecniche tutte rivolte all'intero mondo sociale per riqualificare lo status professionale.

Anche a livello regionale vi è un tavolo di concertazione orientato ai medesimi concetti appena scritti, ma tuttavia, localmente, assistiamo ad un comportamento poco etico di trasgressione di detti accordi.

Semplicemente al tavolo viene definita e concordata una linea di discussione e atteggiamento di rispetto, ma poi, localmente, si agisce in modo opposto a quanto definito in ambito superiore, non rispettando gli accordi presi.

Evidentemente per tali persone istituzionali, questo atteggiamento è segno di assoluta serietà e lealtà di comportamento istituzionale. Lascio a voi ogni commento di merito.

Credo che tale atteggiamento sia un comportamento biasimevole totalmente stigmatizzabile che non fa certo onore alla categoria professionale che assume un tale comportamento.

Certamente non stiamo fermi nel subire la prevaricazione avanzata da tale ordine professionale, se così possiamo definirlo visto che agisce nello spregio di ogni regola etica istituzionale e di comportamento.

Termino ora rivolgendo un sincero augurio di buon anno a tutti gli iscritti del nostro Collegio, agli iscritti di tutti i Collegi d'Italia, a tutti gli iscritti, nonostante tutto, appartenenti alle altre categorie professionali.

L'augurio, nell'attesa di un futuro più sereno e leale, con l'auspicio che il 2012 sia migliore dell'anno passato.

Renato Ferrari

Si può sopravvivere a tutto al giorno d'oggi tranne che alla morte, e si può far dimenticare ogni cosa eccetto una buona reputazione.

Oscar Wilde



ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
CERTIFICATI SOA CAT. 0G01 - 0G12
ASSOCIATI ANCE-ACEB

Duesse

COPERTURE SRL

COPERTURE METALLICHE - LATTONERIE SMALTIMENTO - CEMENTO - AMIANTO (ETERNIT)

24028 PONTE NOSSA (Bg) - Via Spiazzi, 48 - Tel. 035 706024 - Fax 035 706071
e-mail: duessecoperturesrl@tin.it



COPERTURE E STRUTTURE IN LEGNO



"La bellezza salverà il mondo"
Fiodor Dostoyevski



Mornico Legnami S.r.l.

Via Baraccone, 3 - Mornico al Serio - 24050 (BG) - tel. 035844248 - fax 0354428136
www.mornicolegnami.com - tecnisupport@mornicolegnami.com



NORD PONTEGGI srl
di Nicola Scatigna

**Fornitura, montaggio e
noleggio ponteggi**

Via Roma, 2
24030 Mapello (BG)
tel/fax 035790949
cell. 349 3432059
nordponteggi@gmail.com

GLI INDICI DEL COSTO DELLE COSTRUZIONI RESIDENZIALI

Fonte: ISTAT - Aggiornamento dati disponibili al gennaio 2011

anno	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago	set.	otto	nov.	dic.	anno
Base 1976 = 100													
1977	109,5	113,5	114,5	116,2	119,4	119,9	120,0	122,5	123,3	123,6	125,3	125,5	119,4
1978	126,9	128,4	128,9	129,6	133,3	134,1	134,4	139,6	140,6	141,8	144,2	144,8	135,6
1979	145,6	149,6	150,3	152,3	156,6	157,8	159,7	168,6	170,4	172,6	178,1	180,0	161,8
1980	182,6	189,0	190,8	192,7	198,8	201,8	202,7	207,0	209,2	211,4	217,6	223,0	202,2
Base 1980 = 100													
1981	112,5	115,1	116,3	117,8	121,5	122,7	123,3	125,5	126,5	127,9	132,5	133,2	122,9
1982	134,9	137,5	138,4	138,8	142,2	142,6	144,1	148,0	149,0	150,0	152,8	153,9	144,4
1983	155,2	158,1	158,8	159,4	161,4	161,6	66,1	167,7	168,5	169,1	171,4	171,9	164,1
1984	173,5	175,5	175,9	176,4	177,9	178,5	179,0	180,3	180,6	181,3	182,9	183,3	178,8
1985	187,7	189,2	190,7	191,1	193,1	194,0	194,5	196,3	196,9	197,5	198,3	198,6	194,0
1986	198,8	198,8	199,1	199,6	201,2	200,9	201,0	201,3	202,2	203,1	204,9	205,0	201,3
1987	205,3	206,1	206,4	206,7	208,4	208,8	208,9	209,3	209,5	215,1	217,3	217,8	210,0
1988	218,1	218,8	219,3	220,0	222,4	223,2	223,8	224,4	226,0	226,8	229,2	229,7	223,5
1989	230,1	230,8	231,3	231,6	234,2	234,3	235,8	237,6	238,4	239,5	243,5	245,7	236,1
1990	251,5	253,9	255,6	256,4	259,8	260,5	263,1	263,8	264,4	265,3	269,0	269,4	261,1
Base 1990 = 100													
1991	103,4	103,9	104,1	104,3	105,7	110,2	110,5	110,6	110,7	110,8	111,9	111,9	108,2
1992	112,4	112,6	113,2	113,3	113,6	113,7	113,7	113,8	113,9	114,2	114,2	114,4	113,6
1993	115,6	116,0	116,1	116,5	116,6	116,8	116,9	117,1	117,2	117,2	117,2	117,3	116,7
1994	120,0	120,3	120,6	120,9	120,9	120,9	121,0	121,2	121,4	121,5	120,4	120,7	120,8
1995	121,3	121,6	122,3	122,7	123,4	123,8	123,7	123,8	124,0	123,9	123,9	123,9	123,2
Base 1995 = 100													
1996	100,5	100,6	100,7	100,7	100,8	101,0	102,4	102,4	102,7	102,9	102,9	103,4	101,8
1997	103,4	103,1	103,4	103,5	103,5	103,6	104,9	105,0	105,2	105,3	105,4	105,3	104,3
1998	101,9	102,0	102,5	102,5	102,5	102,7	102,9	103,4	103,4	103,6	103,7	103,6	102,9
1999	103,6	103,7	103,8	104,3	104,5	104,6	104,8	104,9	105,0	105,2	105,4	105,6	104,6
2000	106,6	106,8	107,0	107,1	107,2	107,7	107,8	108,0	108,3	108,5	108,7	108,9	107,7
2001	109,6	109,5	109,8	109,8	110,0	110,1	110,4	110,6	110,8	110,8	111,0	111,0	110,3
2002	114,1	114,2	114,3	114,5	114,6	114,8	115,0	115,1	115,3	115,3	115,4	115,5	114,8
Base 2000 = 100													
2003	108,8	109,1	109,2	109,4	109,4	109,4	109,8	109,6	109,6	109,7	109,8	109,8	109,5
2004	110,0	111,9	112,2	112,7	114,1	114,2	114,9	115,0	115,3	115,5	115,8	115,9	
2005	116,2	117,0	118,4	118,5	118,5	118,5	119,1	119,1	119,2	119,4	119,6	119,6	
2006	119,9	120,0	121,5	122,0	122,2	122,2	122,8	122,8	122,9	123,5	123,8	124,1	
2007	125,8	125,9	126,0	126,6	127,1	127,1	127,4	127,4	127,6	127,7	128,1	128,1	
2008	128,8	128,9	129,0	129,8	130,3	133,0	133,5	133,5	133,3	133,5	133,5	133,4	
2009	112,2	111,9	111,7	111,6	111,7	111,6	111,4	111,5	111,5	111,6	111,5	111,5	
2010	111,7	111,7	111,9	113,8	113,8	113,6	113,6	113,8	113,9	113,9	113,9	114,0	

COEFFICIENTI DI RACCORDO TRA LE VARIE BASI

Da base 1966 a base 1970 = 1,3482 (')	Da base 1976 a base 1980 = 2,0310	Da base 1970 a base 1980 = 5,0044 (')
Da base 1970 a base 1995 = 16,0979 (')	Da base 1966 a base 1995 = 21,7034	Da base 1980 a base 1995 = 3,2168
Da base 1966 a base 1970 = 1,3514 (')	Da base 1976 a base 1990 = 5,3029	Da base 1970 a base 1990 = 4,9924 (')
Da base 1970 a base 1995 = 16,0594 (')	Da base 1966 a base 2000 = 23,3746	Da base 1980 a base, 2000 = 3,4645
Da base 1966 a base 1976 = 3,3220	Da base 1976 a base 1995 = 6,5332	Da base 1970 a base 1990 = 13,0665 (')
Da base 1970 a base 2000 = 17,3374 (')	Da base 1970 a base 1976 = 2,4640 (')	Da base 1990 a base 1995 = 1,2320
Da base 1966 a base 1980 = 6,7470	Da base 1976 a base 2000 = 7,0363	Da base 1970 a base 1990 = 13,0352 (')
Da base 1970 a base 2000 = 17,2960 (')	Da base 1970 a base 1976 = 2,4581 (')	Da base 1990 a base 2000 = 1,3269
Da base 1966 a base 1990 = 17,6164	Da base 1980 a base 1990 = 2,6110	Da base 1995 a base 2000 = 1,0770

Legenda: Da base 1970 (anni 1971 e 1972) a base 1970 (anni dal 1973 al 1976) = 1,0024 (') per gli anni 1971 e 1972 (') per gli anni 1973 al 1976

LE VARIAZIONI DEGLI INDICI MENSILI

Qui di seguito le variazioni annuali maturate, in ciascun mese rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, previste dall'art. 24, della legge 392/1978 per immobili urbani adibiti ad uso abitazione e dall'art 32 - modificato dall'art. 1, comma 9-sexies, della legge 118/1985 - per immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione.

Fonte: ISTAT

Aggiornamento dati disponibili al gennaio 2011

Periodo di tempo				Gazzetta Ufficiale			
Fine periodo		Inizio Periodo		ISTAT	ISTAT al 75%	N°	DATA
MESE	ANNO	MESE	ANNO				
Settembre	2009	Settembre	2008	0,1	0,075	247	23/10/2009
Ottobre	2009	Ottobre	2008	0,2	0,150	271	20/11/2009
Novembre	2009	Novembre	2008	0,7	0,525	302	30/12/2009
Dicembre	2009	Dicembre	2008	1,0	0,750	22	28/01/2010
Gennaio	2010	Gennaio	2009	1,3	0,975	49	01/03/2010
Febbraio	2010	Febbraio	2009	1,3	0,975	68	23/03/2010
Marzo	2010	Marzo	2009	1,5	1,125	91	20/04/2010
Aprile	2010	Aprile	2009	1,6	1,200	116	20/05/2010
Maggio	2010	Maggio	2009	1,5	1,125	143	22/06/2010
Giugno	2010	Giugno	2009	1,3	0,975	170	23/07/2010
Luglio	2010	Luglio	2009	1,7	1,275	198	25/08/2010
Agosto	2010	Agosto	2009	1,5	1,125	223	23/09/2010
Settembre	2010	Settembre	2009	1,6	1,200	249	23/10/2010
Ottobre	2010	Ottobre	2009	1,7	1,275	273	22/11/2010
Novembre	2010	Novembre	2009	1,7	1,275	301	27/12/2010
Dicembre	2010	Dicembre	2009	1,9	1,425	18	24/01/2011
Gennaio	2011	Gennaio	2010	2,2	1,650	48	28/02/2011
Febbraio	2011	Febbraio	2010	2,3	1,725		

Nella tabella qui sotto le variazioni biennali maturate in ciascun mese rispetto al corrispondente mese del biennio precedente, ai fini dell'originario testo dell'art. 32, della legge 392/1978. Sono applicabili fino ad esaurimento dei rapporti pendenti, cioè fino a marzo 1986 in quanto dall'aprile 1986 è entrato a regime il nuovo testo dell'art. 32, introdotto dall'art. 1, comma 9-sexies, della legge 118/1985, che prevede l'aggiornamento annuale. L'aggiornamento biennale continuerà ad applicarsi solo se in tal modo è convenuto nei contratti di locazione.

Periodo di tempo				Gazzetta Ufficiale			
Fine periodo		Inizio Periodo		ISTAT	ISTAT al 75%	N°	DATA
MESE	ANNO	MESE	ANNO				
Settembre	2009	Settembre	2007	3,8	2,850	247	23/10/2009
Ottobre	2009	Ottobre	2007	3,6	2,700	271	20/11/2009
Novembre	2009	Novembre	2007	3,3	2,475	302	30/12/2009
Dicembre	2009	Dicembre	2007	3,0	2,250	22	28/01/2010
Gennaio	2010	Gennaio	2008	2,9	2,175	49	01/03/2010
Febbraio	2010	Febbraio	2008	2,8	2,100	68	23/03/2010
Marzo	2010	Marzo	2008	2,5	1,875	91	20/04/2010
Aprile	2010	Aprile	2008	2,6	1,950	116	20/05/2010
Maggio	2010	Maggio	2008	2,2	1,650	143	22/06/2010
Giugno	2010	Giugno	2008	1,7	1,275	170	23/07/2010
Luglio	2010	Luglio	2008	1,6	1,200	198	25/08/2010
Agosto	2010	Agosto	2008	1,8	1,350	223	23/09/2010
Settembre	2010	Settembre	2008	1,7	1,275	249	23/10/2010
Ottobre	2010	Ottobre	2008	1,9	1,425	273	22/11/2010
Novembre	2010	Novembre	2008	2,4	1,800	301	27/12/2010
Dicembre	2010	Dicembre	2008	2,9	2,175	18	24/01/2011
Gennaio	2011	Gennaio	2009	3,5	2,625	48	28/02/2011
Febbraio	2011	Febbraio	2009	3,6	2,700		

Fonte: Il Seprio

LE NOVITÀ INTRODOTTE IN MATERIA EDILIZIO - URBANISTICA DAL “DECRETO SVILUPPO”

**(D.L. 13.05.2011, n. 70, convertito in legge con L.
12/07.2011, n.106)**

Dalla Redazione

L'incontro di aggiornamento sulla legge n. 106/2011, si è tenuto il 30 settembre 2011 alla presenza di oltre 800 geometri liberi professionisti. Introdotto dal Presidente del collegio Geom. Renato Ferrari, coordinato dal Geom. Luciano Grazioli, relatori Avv. Mauro Fiorona, e Geom. Francesco Nicoli rispettivamente, legale del Collegio e funzionario del Comune di Bergamo.



Da sinistra Geom. Francesco Nicoli, Avv. Mauro Fiorona, Geom. Luciano Grazioli

PRINCIPALI NOVITÀ

1. il silenzio-assenso e il nuovo procedimento di rilascio del permesso di costruire;
2. estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi in precedenza soggetti a denuncia di inizio attività (DIA “ordinaria”);
3. il nuovo piano casa;
4. cenni alle ulteriori modifiche apportate dal decreto sviluppo:
 - disciplina delle parziali difformità dal titolo edilizio inferiori al 2%;
 - il contratto per la “cessione di cubatura”;
 - l'autocertificazione asseverata che sostituisce la cd. relazione acustica;
 - modifiche al procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
 - la pubblicazione sui siti comunali degli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
 - l'approvazione dei PA conformi da parte della giunta comunale;
 - l'esclusione della procedura di valutazione strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;
 - la validità dei piani particolareggiati scaduti.



Sala del convegno

TABELLA COMPARATIVA

Art. 5, D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia)

Previgente Formulazione

Art. 5 - Sportello unico per l'edilizia

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
2. Tale ufficio provvede in particolare:


Nuova Formulazione

Art. 5 - Sportello unico per l'edilizia

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
2. Tale ufficio provvede in particolare:

- a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; (ora articoli 23, 33 e 39, decreto legislativo n. 42 del 2004 n.d.r.).
- b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
- c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
- d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
- e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità,

- a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; (ora articoli 23, 33 e 39, decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).
- b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
- c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
- d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
- e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità,



l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

- a) il parere dell'ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
 - b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì gli incumbenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
- a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
 - b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
 - c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
 - d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
 - e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 20, 21, 22, 29, e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 n.d.r.), fermo restando che, in caso di

l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

- a) il parere dell'ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
 - b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì gli incumbenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
- a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
 - b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
 - c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
 - d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
 - e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 20, 21, 22, 29, e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), fermo restando che, in caso di dissenso mani-

dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2004 n.d.r.); f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici; h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; i) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.



Sala del convegno



Sala del convegno

festato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.);

f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici; h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; i) il nullaosta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.

4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 20, D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia)***Previgente Formulazione*****Art. 20 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire**

~~1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.~~

~~2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.~~


~~3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla~~

Nuova Formulazione**Art. 20 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire**

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. **La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.**

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, **secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi**



~~domanda del richiedente e, valutata la conformità del progetto alle normative vigenti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.~~

- ~~4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.~~
- ~~5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.~~
- ~~6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di~~

non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, **entro trenta giorni** dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di **trenta giorni** dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora

~~opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2004 n.d.r.)~~

~~7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.~~

~~8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.~~

~~9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, la domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio rifiuto.~~

il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di



costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

~~10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.~~

~~10 bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.~~

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di **settanta-cinque giorni** dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.



Sala del convegno



Sala del convegno

Art. 21, D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia)***Previgente Formulazione*****Art. 21 - Intervento sostitutivo regionale completamente sostituito**

1. ~~In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.~~
2. ~~Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio rifiuto.~~

Nuova Formulazione**Art. 21 - Intervento sostitutivo regionale**

- 1.1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.

Art. 34, D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia)***Previgente Formulazione*****Art. 34 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire**

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

Nuova Formulazione**Art. 34 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire**

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.



2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
- 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
- 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.
- 2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

Art. 82, D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia)

Previgente Formulazione

Art. 82 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42

Nuova Formulazione

Art. 82 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42

del 2004 - n.d.r.), nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, ~~qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il~~ nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'articolo 7 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (*disposizione abrogata, ora il riferimento è agli articoli 122 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 - n.d.r.*), sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.

Omissis

del 2004 - n.d.r.), nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'articolo 7 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (*disposizione abrogata, ora il riferimento è agli articoli 122 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 - n.d.r.*), sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.

Omissis

TABELLA COMPARATIVA

Art. 19, LEGGE 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo)

Previgente Formulazione

Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla citta-

Nuova Formulazione

Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)


1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi

dinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli even-

compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli **previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli** imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. **La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.**

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli even-



tuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
- 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. (comma abrogato dall'Allegato 4, articolo 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010)
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o

tuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
- 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. (comma abrogato dall'Allegato 4, articolo 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010)
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o

attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

attestazioni o osseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (comma introdotto dal d.l. 13.8.2011, n. 138,, convertito in legge con l. 14.9.2011, n. 148)

Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.




TABELLA COMPARATIVA
Art. 16, LEGGE 1150/1942 (Legge urbanistica)

Previgente Formulazione


Art. 16 Approvazione dei piani particolareggiati

1. I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche (ora della Regione - n.d.r.), sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.
2. Con decreto del ministro per i lavori pubblici di concerto con i ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei Comuni.
3. I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici.
4. Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione.
5. Con decreto di approvazione sono decise le operazioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Nuova Formulazione

Art. 16 Approvazione dei piani particolareggiati

1. I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche (ora della Regione - n.d.r.), sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.
2. Con decreto del ministro per i lavori pubblici di concerto con i ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei Comuni.
3. I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici.
4. Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione.
5. Con decreto di approvazione sono decise le operazioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

- 
6. Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni e di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare:
 - 1) la osservanza del piano regolatore generale;
 - 2) il conseguimento delle finalità di cui al 2° comma, lettere b), c), d) del precedente articolo 10;
 - 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona.
 7. Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministero della pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del ministro per i lavori pubblici.
 8. Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'art. 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici (ora della Regione - n.d.r.) che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni.
 9. L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.
 10. Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito.
 11. Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura.
6. Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni e di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare:
 - 1) la osservanza del piano regolatore generale;
 - 2) il conseguimento delle finalità di cui al 2° comma, lettere b), c), d) del precedente articolo 10;
 - 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona.
 7. Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministero della pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del ministro per i lavori pubblici.
 8. Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'art. 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici (ora della Regione - n.d.r.) che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni.
 9. L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.
 10. Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito.
 11. Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura.
- 12. Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non e'**

sottoposto a valutazione ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma.

TABELLA COMPARATIVA Art. 17, LEGGE 1150/1942 (Legge urbanistica)

Previgente Formulazione

Art. 17 Validità dei piani particolareggiati

1. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

Nuova Formulazione

Art. 17 Validità dei piani particolareggiati

1. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

2. Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal Prefetto a norma del secondo comma dell'articolo 14.

2. Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal Prefetto a norma del secondo comma dell'articolo 14.

3. Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato non abbia trovato applicazione il secondo comma nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero subcomparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli art 15 e 16.

TABELLA COMPARATIVA

Art. 146, D. LGS. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Previgente Formulazione

Art. 146 Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio

Nuova Formulazione

Art. 146 Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio

ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è ~~valida~~ **valida** per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da

ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è **efficace** per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da



parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnicospicifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnicospicifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tec-

parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, **ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.**

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-spicifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, **agli enti parco**, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-spicifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tec-

~~nica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.~~

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei

nica illustrativa **nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.**

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. **Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7.8.1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.**

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei

procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica ~~diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è~~ trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato

procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato

almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

~~14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'art. 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge 8.7.1986, n. 349.~~

~~15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata dalla necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.~~


16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.

15. abrogato

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 2643, CODICE CIVILE

Previgente Formulazione

Atti soggetti a trascrizione

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;

Omissis

Nuova Formulazione

Atti soggetti a trascrizione

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
- 2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;**

Omissis

II NUOVO PIANO CASA (art.5, commi 9-14, D.L. 70/2011)

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
 - a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
 - b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
 - c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
 - d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:
 - a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
 - b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.
14. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO



GEOMETRI IN FESTA

7 Ottobre 2011



Geometri in festa

Come consuetudine ogni anno ci siamo incontrati per dare giusto riconoscimento ai colleghi che hanno dedicato la propria vita lavorativa all'attività di geometra.

La festa è stata tenuta il sette ottobre u.s., dove i Geometri Bergamaschi e le loro famiglie hanno festeggiato i colleghi che per 40 - 50 - 60 anni di attività professionale hanno saputo onorare la professione del geometra.

Una scelta di vita con piena conoscenza delle difficoltà dettate dalla libera professione, difficoltà comunque equilibrate dalla soddisfazione nel vedere il risultato ottenuto grazie all'impegno profuso.

E' stato un momento di festa che ha permesso di incontrarci e festeggiare l'evento con le nostre famiglie.

Ma è stato anche un momento di riflessione che ci consente di comprendere l'importante ruolo che da sempre il geometra occupa nel mondo del lavoro.

Attività svolta con capacità, passione, entusiasmo e attenzione rivolta alla tutela del territorio e dell'ambiente.

Un'attività che oggi guarda al futuro nella consapevolezza delle difficoltà che si creano con il progresso culturale scientifico e che ha saputo mantenere il passo di crescita in sintonia con le richieste di mercato e con la stessa evoluzione sociale, culturale, e tecnico scientifica del mondo del lavoro.

Il costante impegno profuso da ognuno, di ricerca, di conoscenza e di soluzioni innovative, di applicazione e rispetto delle norme, di voglia di imparare sempre, hanno fatto sì che il geometra rappresenti tuttora il tecnico apprezzato dalla società come figura professionale preparata.

La crisi che ancora oggi persiste, interferisce ovviamente anche sulla nostra attività e crea difficoltà.

Ma come tutti sappiamo, l'attività nostra è poliedrica e la capacità di spaziare con competenza nei diversi settori di attività, ci consente, in questo perio-

do, di proseguire con animo positivo e ci dà possibilità di guardare avanti con qualche preoccupazione in meno rispetto ad altre professioni.

La nostra preparazione tecnica polivalente ci consente, in queste fasi critiche, di resistere e rispondere al mercato del lavoro trovando risorse nella nostra capacità professionale polivalente.

Concetto che non possiamo permetterci di perdere per lo sviluppo futuro della nostra professione pur nella piena consapevolezza che necessita appropriata specializzazione professionale nei diversi ambiti lavorativi propri del geometra.

Tanti sforzi vengono fatti sia a livello nazionale e locale, con il fine di qualificare maggiormente la nostra preziosa attività che, a detta di tutti, già oggi è ampiamente riconosciuta stimata e apprezzata, per competenza e preparazione.

Nonostante ciò, nei momenti topici, chi deve agire per risolvere i problemi e definire gli ambiti di lavoro, talvolta sembra non ricordare questo aspetto.

Ovviamente tale situazione crea in noi malumore in quanto alle parole dette non sempre seguono fatti concreti.

Ad ogni modo tutti noi, non siamo disposti a fermarci.

Agiremo sempre con scienza, coscienza e lealtà nella difesa del nostro ruolo e continueremo nel nostro operato mirato allo sviluppo qualitativo professionale nella piena consapevolezza del nostro sapere che costantemente cresce nel rispetto di quanto richiede il processo evolutivo tecnico culturale europeo, nella convinzione che la nostra professionalità e competenza servono anche per la tutela dell'interesse economico del paese.

Le professioni attuali oggi necessitano avere concetti normativi ed operativi chiari, trasparenti e aggiornati alla realtà odierna perché dalla confusione nascono diatribe che non fanno del bene a nessuno, causano perdita di tempo inutile e creano disagio sociale.

Nella giornata di festa sono stati premiati i colleghi che hanno saputo costruirsi e si sono visti riconoscere stima rispetto e competenza professionale e che hanno lavorato e sono iscritti al nostro albo da 40, 50 e 60 anni.

Inoltre è stata consegnata una borsa di studio ad un collega, giovane iscritto che si è particolarmente distinto all'esame di abilitazione alla libera professione sessione 2010.

Al collega giovane abbiamo rivolto un sentito saluto di benvenuto con l'augurio di entrare a pieno titolo nell'attività professionale che ci contraddistingue e l'augurio di cogliere tutte le soddisfazioni professionali.

Il monito di amare il proprio lavoro con coscienza, non perdere mai la voglia di imparare cose nuove e conservare la voglia di aggiornamento professionale per la propria crescita culturale e professionale ed infine di prendere rigoroso esempio dai colleghi che questa sera premiamo.

La cerimonia ha visto l'autorevole presenza di molte autorità istituzionali, autorità politiche, di categoria, che hanno onorato con la loro presenza nostra professione.

Un particolare saluto è stato rivolto alle forze dell'ordine presenti con un sincero ringraziamento, da parte di tutti i presenti, per l'importantissimo ruolo sociale che svolgono nell'ambito del proprio lavoro svolto, in silenzio, con massima attenzione dedicata alla tutela e garan-

zia della nostra sicurezza.

Un sentito ringraziamento al Cav. Dott. Giuseppe Lupi, persona conosciuta e di spicco sul territorio provinciale, noto per il ruolo di giornalista e Presidente di A.I.P.A.A (associazione italiana per l'anticaduta e l'antinfortunistica), con notevoli doti professionali, umane e che con umiltà si è, da sempre, dimostrato attento e sensibile alla nostra categoria.

A tutti, ancora un sincero ringraziamento e tanta gratitudine per essere sempre con noi.

Dopo i saluti delle autorità presenti, si è dato inizio alla consegna degli attestati di stima ai colleghi che hanno dato lustro alla nostra categoria, emozionati, con tanti anni di lavoro alle spalle, da tutti applauditi per la loro apprezzata attività svolta.

Come da programma è seguito poi l'aperitivo e la tradizionale cena, che ha visto la partecipazione di circa 350 persone e la serata si è conclusa con soddisfazione di tutti i festeggiati e festeggianti.

Un ringraziamento al personale del Collegio, sempre attento e disponibile che con puntuale capacità e spirito sensibile al dovere, come ogni anno, ha permesso la buona riuscita della manifestazione.

Da ultimo non ci resta che dirci un semplice "arrivederci al prossimo anno" nell'auspicio di essere ancora più numerosi, perché in queste occasioni ci si sente non solo Categoria unita, ma anche una grande famiglia di tutto rispetto.





L'ATTESA







Isritto ad Honoris Causa



Quest'anno, su proposta della Presidenza, il Consiglio del Collegio ha voluto consegnare il "Timbro" di Geometra a:



Dr. Giovanni Ferraro


Presidente aggiunto Corte Cassazione e Presidente Commissione Tributaria di Bergamo, premiato da Geom. Fausto Savoldi, Presidente Consiglio Nazionale Geometri

Un riconoscimento dovuto, per la continua amicizia e vicinanza alla categoria professionale dei geometri bergamaschi



Borse di Studio

BONZI GIORGIO



Geom. Giorgio Bonzi premiato da Geom. Renato Ferrari, Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo



Iscritti da 40 anni



ALGISI GIACOMO
ALIMONTI CLAUDIO
ARNOLDI ANGELO
BEGNIS VITTORIO
BERERA FRANCESCO
BIANCHI RENATO
BORELLA GIAN MARIO
CATTANEO ANGELO FAUSTO
CATTANEO RINO
CERA GIAMPIETRO
CORTESI MICHELE
COSTA GIANPAOLO
CROTTI GIUSEPPE
DONATI GIACOMO
FACCHINI GIOV MARIA
FANTI AGOSTINO
FERRARI SERGIO
FORESTI RENATO
FUMAGALLI FIORENZO
GALIZZI GIOVANNI

GERACI RICCARDO MAURO
GHIRARDI GIANCARLO
LEIDI ERMANNO
LORENZI ERMANNO
MANGILI MARIO
NESPOLI SERGIO
NISOLI DARIO
NODARI LUIGI
PERSICO PIETRO GIOVANNI
PIARULLI ROBERTO
QUDRI BRUNO
RAPIZZA OTTORINO
REGAZZONI CLAUDIO
ROCCHINI RAFFAELE
SALVI CESARE
SALVI GIORGIO
SCABURRI FRANCESCO
STABILINI ANGELO
TRAINA TULLIO





Geom. Giacomo Algisi premiato da Don Bruno Caccia, Addetto Uffici Beni Culturali Diocesi di Bergamo



Geom. Claudio Alimonti premiato da Dott. Enrico Facchetti, Assessore Bilancio e Tributi Comune di Bergamo



Geom. Angelo Arnoldi premiato da On. Nunziante Consiglio, Deputato al Parlamento



Geom. Vittorio Begnis premiato da Fausto Savoldi, Presidente Consiglio Nazionale Geometri



Geom. Francesco Berera premiato da Geom. Fausto Amadasi, Presidente Cassa Geometri



Geom. Renato Bianchi premiato da On. Giovanni Sanga, Deputato al Parlamento



Geom. Gian Mario Borella premiato da Geom. Valerio Bettoni, Consigliere Regione Lombardia



Geom. Angelo Fausto Cattaneo premiato da Mario Barboni, Consigliere Regione Lombardia



Geom. Rino Cattaneo premiato da Don Bruno Caccia Addetto Uffici Beni Culturali Diocesi di Bergamo



Geom. Giampietro Cerea premiato da Dr. Marcello Raimondi, Assessore Ambiente Energia e reti Regione Lombardia



Geom. Michele Cortesi premiato da Dr. Giovanni Ferraro, Presidente Aggiunto Corte Cassazione e Presidente Commissione Tributaria di Bergamo



Geom. Gianpaolo Costa premiato da Dott. Enrico Facchetti, Assessore bilancio e tributi Comune di Bergamo



Geom. Giuseppe Crotti premiato da On. Nunziante Consiglio, Deputato al Parlamento



Geom. Giov Maria Facchini premiato da Geom. Fausto Savoldi, Presidente Consiglio Nazionale Geometri



Geom. Agostino Fanti premiato da Geom. Fausto Amadasi, Presidente Cassa Geometri



Figlia per Geom. Sergio Ferrari premiata da On. Giovanni Sanga, Deputato al Parlamento



Geom. Renato Foresti premiato da Geom. Valerio Bettoni, Consigliere Regione Lombardia



Geom. Fiorenzo Fumagalli premiato da Geom. Renato Ferrari, Presidente Collegio Geometri



Geom. Giovanni Galizzi premiato da Dr. Marcello Raimondi, Assessore Ambiente Energia e reti Regione Lombardia



Geom. Riccardo Mauro Geraci premiato da Dr. Giovanni Ferraro, Presidente Aggiunto Corte Cassazione e Presidente Commissione Tributaria di Bergamo



Geom. Giancarlo Ghirardi premiato da Don Bruno Caccia, Addetto Uffici Beni Culturali Diocesi di Bergamo



Geom. Ermanno Leidi premiato da Don Bruno Caccia, Addetto Uffici Beni Culturali Diocesi di Bergamo



Geom. Ermanno Lorenzi premiato da Dott. Enrico Facoetti, Assessore bilancio e tributi Comune di Bergamo



Geom. Sergio Nespoli premiato da On. Nunziante Consiglio, Deputato al Parlamento



Geom. Dario Nisoli premiato da Geom. Fausto Savoldi,
Presidente Consiglio Nazionale Geometri



Geom. Pietro Giovanni Persico premiato da Geom.
Renato Ferrari, Presidente Collegio Geometri



Geom. Roberto Piarulli premiato da Geom. Fausto
Amadasi, Presidente Cassa Geometri



Geom. Bruno Quadri premiato da On. Giovanni Sanga,
Deputato al Parlamento



Geom. Ottorino Rapizza premiato da Geom.
Valerio Bettoni, Consigliere Regione Lombardia



Geom. Claudio Regazzoni premiato da Mario Barboni,
Consigliere Regione Lombardia



Geom. Raffaele Rocchini premiato da Dr. Marcello Raimondi, Assessore Ambiente Energia e reti Regione Lombardia



Geom. Cesare Salvi premiato da Dr. Giovanni Ferraro, Presidente Aggiunto Corte Cassazione e Presidente Commissione Tributaria di Bergamo



Geom. Giorgio Salvi premiato da Don Bruno Caccia, Addetto Uffici Beni Culturali Diocesi di Bergamo



Geom. Francesco Scaburri premiato dal figlio Simone Scaburri, Presidente comunità montana laghi bergamaschi




Geom. Angelo Stabilini premiato da On. Nunziante Consiglio, Deputato al Parlamento



Geom. Tullio Traina premiato da Geom. Fausto Savoldi, Presidente Consiglio Nazionale Geometri

Iscritti da 50 anni



**AGAZZI VITTORIO
CALEGARI ALDO
DOSSENA FRANCO
GRITTI BRUNO
LEGGERI TULLIO**

**PORTATADINO AMBROGIO
RADAELLI FERNANDO
REGAZZONI PIERLUIGI
RIVA SAURO
TRUSSARDI ALBERTO**



Geom. Vittorio Agazzi premiato da Don Bruno Caccia, Addetto Uffici Beni Culturali Diocesi di Bergamo



Geom. Aldo Calegari premiato da Geom. Fausto Savoldi, Presidente Consiglio Nazionale Geometri



Geom. Franco Dossena premiato da Dott. Enrico Facoetti, Assessore bilancio e tributi Comune di Bergamo



Geom. Bruno Gritti premiato da On. Nunziante Consiglio, Deputato al Parlamento



Sig.ra Ornella Rizzo per **Geom. Tullio Leggeri** premiato da Geom. Fausto Amadasi, Presidente Cassa Geometri



Geom. Ambrogio Portatadino premiato da On. Giovanni Sanga, Deputato al Parlamento



Geom. Fernando Radaelli premiato da Geom. Renato Ferrari, Presidente Collegio Geometri



Geom. Pierluigi Regazzoni premiato da Geom. Valerio Bettoni, Consigliere Regione Lombardia




Geom. Sauro Riva premiato da Dr. Marcello Raimondi, Assessore Ambiente Energia e reti Regione Lombardia



Geom. Alberto Trussardi premiato da Dr. Giovanni Ferraro, Presidente Aggiunto Corte Cassazione e Presidente Commissione Tributaria di Bergamo

Iscritti da 60 anni

FERRANDINI FRANCESCO
GHISLANDI RICCARDO
GOGGIA GIORGIO
MARINONI PIETRO
PERANI ENEA
PIASTRI ALBERTO
SALVINI PIETRO VINCENZO



Geom. Riccardo Ghislandi premiato da Don Bruno Caccia, Addetto Uffici Beni Culturali Diocesi di Bergamo



Geom. Giorgio Goggia premiato da Geom. Fausto Savoldi, Presidente Consiglio Nazionale Geometri



Geom. Pietro Marinoni premiato da Don Bruno Caccia, Addetto Uffici Beni Culturali Diocesi di Bergamo



Geom. Enea Perani premiato da Geom. Fausto Amadasi, Presidente Cassa Geometri



Geom. Alberto Piastri premiato da Geom. Fausto Savoldi, Presidente Consiglio Nazionale Geometri



Geom. Pietro Vincenzo Salvini premiato da Geom. Fausto Amadasi, Presidente Cassa Geometri



In festa con noi



Ferraro Dr. Giovanni
Presidente Aggiunto Corte
Cassazione e Presidente
Commissione Tributaria Bergamo



Pirovano On. Ettore
Presidente Provincia di Bergamo



Baldassarre Avv. Ermanno
Presidente Ordine Avvocati

PIROVANO On. ETTORE
Presidente Provincia di Bergamo

SANGA On. GIOVANNI
Deputato al Parlamento

CONSIGLIO On. NUNZIANTE
Deputato al Parlamento

FERRARO Dr. GIOVANNI
Presidente Aggiunto Corte
Cassazione e Presidente Com-
missione Tributaria di Bergamo

CACCIA Don. BRUNO
Addetto Uffici Beni Culturali
Diocesi di Bergamo

BETTONI Geom. VALERIO
Consigliere Regione Lombardia

PEDRETTI Geom. ROBERTO
Consigliere Regione Lombardia

BARBONI MARIO
Consigliere Regione Lombardia

RAIMONDI Dr. MARCELLO
Assessore ambiente energia e
reti Regione Lombardia

FACOETTI Dr. ENRICO
Assessore Bilancio e Tributi
Comune di Bergamo

CAVAGNIS Arch. GIORGIO
Dirigente Divisione Urbanistica
del Comune di Bergamo

FERRO Maresciallo FRANCESCO
Vice Comandante Stazione
Carabinieri di Urgnano

IERO Ing. ANGELO
Direttore Agenzia del Territorio
di Bergamo

PELUSO Ing. ANTONIO
Direttore Agenzia del Territorio
di Milano

LIBRIZZI Ing. FRANCESCO
Direttore Agenzia Territorio
Como

FINAZZI Ing. DIEGO
Segretario Ordine Ingegneri di
Bergamo

BALDASSARRE Avv. ERMANNO
Presidente Ordine Avvocati

CARISSONI p.i. EZIO
Presidente Collegio Periti
Industriali di Bergamo

POSSENTI p.a. FRANCESCO
Presidente Periti Agrari di
Bergamo

MORRI Arch. ALESSANDRA
Consigliere Camera Arbitrale

LUPI Cav. GIUSEPPE
Presidente AIPAA

SCABURRI SIMONE
Presidente Comunità Montana
Laghi Bergamaschi

FIORONA Avv. MAURO
Legale Collegio Geometri
Bergamo

PIANTONI Prof. Ing. ALDO

**SAVOLDELLI Prof. Ing.
VITTORIO**

CATTANEO Dott. SIMONE
Direttore De Iure Pubblico



Sanga On. Giovanni
Deputato al Parlamento



Consiglio On. Nunziante
Deputato al Parlamento



Raimondi Dr. Marcello
Assessore Ambiente Energia e Reti
Regione Lombardia



Caccia Don Bruno
Addetto Uffici Beni Culturali
Diocesi di Bergamo



Bettoni Geom. Valerio
Consigliere Regione Lombardia



Pedretti Geom. Roberto
Consigliere Regione Lombardia

NICOLI Dott.ssa LOREDANA
Consulente del Lavoro

SAVOLDI Geom. FAUSTO
Presidente Consiglio Nazionale
Geometri

AMADASI Geom. FAUSTO
Presidente Cassa Geometri

VALPREDÀ Geom. ENZO
Sindaco Cassa Italiana
Geometri

MINUCCI Dott. FRANCO
Direttore Cassa Italiana
Geometri

AVERSA Geom. ANTONIO
Componente Giunta esecutiva
Cassa Italiana Geometri

GAROFALO Geom. CARMELO
Componente Giunta esecutiva
Cassa Italiana Geometri

ALBERTI Geom. ROLANDO
Componente Giunta Esecutiva
Cassa Italiana Geometri

PLATTO Geom. GIOVANNI
Presidente Collegio Brescia

BELLAVIA Geom. GIUSEPPE
Tesoriere Collegio Brescia

TAVECCHIO Geom. ANGELO
Segretario Collegio Como

GROPPELLI Geom. GIACOMO
Presidente Collegio Cremona

DELLABONA Geom. ENZO
Vice Presidente Collegio Cremona

SCOTTI Geom. MARIANGELA
Segretario Collegio Cremona

VACCHI Geom. FERDINANDO
Tesoriere Collegio Cremona

BRUSADELLI Geom. LILIANA
Presidente Collegio Lecco

VILLA Geom. NICOLA
Tesoriere Collegio Lecco

LORENZI Geom. ANNALISA
Presidente Collegio Mantova





Barboni Mario
Consigliere Regione Lombardia



Facoetti Dott. Enrico
Assessore Bilancio e Tributi
Comune di Bergamo



Maresciallo Ferro Francesco
Vice Comandante Stazione
Carabinieri di Urgnano

BALBI Geom. ENZO
Presidente Collegio Milano

GALBIATI Geom. CESARE
Presidente Collegio Monza

SPECCHIO Geom. MICHELE
Segretario Collegio Monza

GENTA Geom. GIANCARLO
Presidente Collegio Pavia

BRIANTA Geom. ANTONIO
Segretario Collegio Pavia

VAI Geom. ALBERTO
Presidente Collegio Pavia

VIOLA Geom. PIERLUIGI
Consigliere Collegio Pavia

TOGNINI Geom. DARIO
Presidente Collegio Sondrio

LANZINI Geom. GIORGIO
Segretario Collegio Sondrio

BINI Geom. LUCA
Presidente Collegio Varese

PORRINI Geom. ERMANNO
Segretario Collegio Varese

ALBERTO Geom. FAUSTO
Tesoriere Collegio Varese

CARAVITA Geom. CLAUDIA
Consigliere Collegio Varese

FAPPANI Geom. PAOLO
Delegato Cassa Brescia

PIOTTI Geom. DARIO
Delegato Cassa Brescia

PALÙ Geom. ROBERTO
Delegato Cassa Cremona

CORTESI Geom. DAVIDE
Delegato Cassa Mantova

RADICE Geom. PAOLO
Delegato Cassa Milano

QUADRI Geom. RENATO
Delegato Cassa Milano

VETTOVALLI Geom. PIETRO
Delegato Cassa Sondrio

FERRARIO Geom. CLAUDIO
Delegato Cassa Varese

**IN FESTA CON NOI
ANCHE SE NON
PRESENTI**

On. FONTANA Dr. GREGORIO
Deputato al Parlamento

FORMAGGIA Dr.ssa IRENE
Presidente 3° Sez. Civile

GALIZZI Dr. ADRIANO

ANDREANA Dr. CAMILLO
Prefetto di Bergamo

RICCIARDI Dr. VINCENZO
Questore di Bergamo

BELLOLI DOMENICO
Assessore Politiche Sociali e
Salute

CARRARA Dr. FAUSTO
Assessore protezione civile,
attività giovanili e politiche
montane

MINUTI DANILLO
Assessore istruzione, politiche
giovanili, sport e tempo libero

MORO MARCELLO
Assessore personale, servizi
anagrafici e cimiteriali,
innovazione tecnologica

TORTORELLA Col. ROBERTO
Comandante Prov.le Carabinieri


SESANI Dr. CLAUDIO
Sindaco di Cologno al Serio

MERATI Ing. CLAUDIO
Dirigente S.T.E.R.

FAUSTI Dr. PIERLUIGI
Presidente Collegio Notarile

ENFISSI Dr. STEFANO
Presidente Ordine Dottori
Agronomi

MALVESTITI Dr.
GIOVANNI PAOLO
Presidente C.C.I.A.A.



PANDINI Ing. GIULIO
Presidente Cassa Edile Bergamo

VIGANÒ Prof.ssa LAURA
Preside Facoltà di Economia e
Commercio

CHIAPPA Prof. IMERIO
Preside Ist. G. Quarenghi

CIOCCA Geom. SALVATORE
Sindaco Cassa Italiana Geometri

DILDA Geom. FERRUCCIO
Presidente Collegio Como

MASCETTI Geom. CORRADO
Segretario Collegio Como

TENTORI Geom. MARCO
Segretario Collegio Lecco

LEONI Geom. GIORGIO
Presidente Collegio Lodi

PIOLINI Geom. RENATO
Segretario Collegio Lodi


PASSOLUNGI Geom.
ANTONIO
Tesoriere Collegio Lodi

STUANI Geom.
CESARE GIUSEPPE
Segretario Collegio Mantova

DE GIULI Geom. AMBROGIO
Tesoriere Collegio Milano

CAVISAN Geom. MASSIMO
Tesoriere Collegio Monza

MARAFFIO Geom. LUCA
Tesoriere Collegio Sondrio



Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo

Da: segreteria@collegiobergamo.it
Indirizzo: Via S. Felice 11, 24121 Bergamo (BG)
Telefono: 035 272101

Destinatari:
 Utenti iscritti al Collegio per l'anno della Festa del Geometra, previsto per venerdì 7 settembre 2012. La qualifica può essere ottenuta anche in alternativa, partecipando ad un corso di perfezionamento in materia di geometria, organizzato dal Collegio.

Scopo della Festa: Venera commemorazione per la fine dell'attività lavorativa, svolta in occasione per i soci più anziani, e per i soci più giovani che sono scaturiti, dopo tanti anni, in una nuova generazione.

Organizzatore:
 FEDERICA DE BORGOGNI
 Assessorato alla Formazione Civile,
 Assessorato Geometrico, Architettonico, Montebello
 e Polizia Provinciale

Numero di telefono: 035 272101
Fax: 035 272101



Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo

Da: segreteria@collegiobergamo.it
Indirizzo: Via S. Felice 11, 24121 Bergamo (BG)
Telefono: 035 272101

Destinatari:
 Utenti iscritti al Collegio per l'anno della Festa del Geometra, previsto per venerdì 7 settembre 2012. La qualifica può essere ottenuta anche in alternativa, partecipando ad un corso di perfezionamento in materia di geometria, organizzato dal Collegio.

Scopo della Festa: Venera commemorazione per la fine dell'attività lavorativa, svolta in occasione per i soci più anziani, e per i soci più giovani che sono scaturiti, dopo tanti anni, in una nuova generazione.

Organizzatore:
 FEDERICA DE BORGOGNI
 Assessorato alla Formazione Civile,
 Assessorato Geometrico, Architettonico, Montebello
 e Polizia Provinciale

Numero di telefono: 035 272101
Fax: 035 272101

Il Comune della Provincia di Bergamo

Assunta, 14 settembre 2011

Elvio Ponzetti

Il Comune è particolarmente grato. Il suo ufficio riveste un'importanza di rilievo in quanto è un punto di riferimento per i cittadini che, in caso di imprevisti, impieghi professionali urgenti, non sono in grado di provvedere.

Nell'augurio di una migliore riuscita della manifestazione, Le inviamo i più cordiali saluti.

Elvio Ponzetti
 Sindaco

Info:
 Dott. Fabio PIZZANI
 Presidente Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo
 24121 BERGAMO





Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo

Via: Adriano Galliani, 20 - 24121 Bergamo (BG)
 Tel: 035 4311111
 Fax: 035 4311112
 E-mail: segreteria@collegio-geometri.it

Il Collegio Geometri della Provincia di Bergamo, in occasione della Festa del Geometra, ha organizzato un aperitivo per tutti i soci del Collegio di venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2011 alle 18.00 del sabato giorno venerdì 7. L'aperitivo è gratuito per tutti i soci del Collegio e per i familiari. Sono ammessi anche i soci della Provincia di Bergamo. Per informazioni e prenotazioni, si prega di telefonare al numero verde 800 00 00 00.

La Provincia di Bergamo ha organizzato un aperitivo per tutti i soci del Collegio di venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2011 alle 18.00 del sabato giorno venerdì 7. L'aperitivo è gratuito per tutti i soci del Collegio e per i familiari. Sono ammessi anche i soci della Provincia di Bergamo. Per informazioni e prenotazioni, si prega di telefonare al numero verde 800 00 00 00.



Provincia di Bergamo
 Ufficio Provinciale della
 Geometria e Topografia

Via: Renato Fenni
 Presidente
 Collegio dei Geometri e Geometri
 Laureati della Provincia di
 Bergamo

Roma, 20 settembre 2011

Caro Presidente

per impegni lavorativi alla sede lavorativa di Segretario di Presidenza, non potrò essere presente alla cerimonia di inaugurazione del Decennio di venerdì 7 ottobre 2011.

Nel ringraziarla dell'invito, auspico piena riuscita dell'evento e ringrazio lei, insieme a tutti i partecipanti.


 Gregorio Esposito



**CASSA EDILE
 BIRGAMO**

Via: Adriano Galliani, 20 - 24121 Bergamo (BG)
 Tel: 035 4311111
 Fax: 035 4311112
 E-mail: segreteria@collegio-geometri.it

Bergamo, 27 settembre 2011

Ho ricevuto il gradito invito alla manifestazione del 7 ottobre per la Festa del Geometra. Mi sono purtroppo commosso in tale circostanza, in quanto, per impegni lavorativi, non potrò essere presente.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente
 (Ing. Giulio Pandolfi)




DALLA COOPERATIVA GEOMETRI GARANZIA CREDITO PROFESSIONALE

"GEOM. GIANVITTORIO VITALI" S.c.a.r.l.

*Sempre in crescita l'attività della Cooperativa
La compagine sociale al 26 settembre 2011
risulta essere composta da n. 166 soci.
A tutto il 26 settembre 2011 sono stati garantiti
ai soci n. 886 finanziamenti,
per l'importo di euro 15.271.242,54.*



Considerato che, oltre all'offerta di garanzie per l'accesso al credito dei geometri, la Cooperativa da tempo organizza in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo "corsi per la formazione professionale continua obbligatoria", che l'intendimento è quello di praticare delle agevolazioni per i propri associati che frequenteranno i futuri "corsi", il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 aprile 2008, visto lo Statuto, ha deliberato che per essere soci: la quota di iscrizione è di € 25,82. La quota sociale è di € 51,65.

Per poter accedere alle operazioni finanziarie, che consistono in:

Prestiti finalizzati all'esercizio della attività professionale, importo massimo € 36.151,00, durata massima 3 anni.
Mutui ipotecari finalizzati all'acquisto di immobile per l'attività professionale importo massimo € 103.291,00, durata massima 5 anni.

L'ammortamento dei prestiti o dei mutui avviene a rate costanti posticipate a tasso annuale privilegiato, in ragione dei diversi istituti convenzionati.

Bisogna essere soci,

oltre alla sottoscrizione della fideiussione personale a favore della Cooperativa per l'importo di € 1.032,91.

Alla Cooperativa per ogni operazione di

finanziamento sarà dovuto:

Per le spese di commissione e gestione lo 0,50% dell'importo richiesto con un minimo di € 77,46 da versarsi al momento della domanda di finanziamento.

Per la costituzione del fondo rischi l'1% dell'importo finanziato da versarsi anticipatamente al momento dell'erogazione del finanziamento.

Istituti di credito convenzionati

- UBI - Banca Popolare di Bergamo
- Credito Bergamasco - Gruppo Banco Popolare
- BPM - Banca Popolare di Milano
- Bipop Carire
- Intesa San Paolo
- Monte dei Paschi di Siena
- Deutsche Bank (già Banca Popolare di Lecco)
- UniCredit (già Banca Popolare di Brescia)
- Banca Popolare di Luino e di Varese

Per informazioni rivolgersi presso la sede della Cooperativa e del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo - via Bonomelli 13 - Tel. 035.320.308.

Il Presidente, Geom. Pietro Giovanni Persico, riceve previo appuntamento.

COMPETENZE PROFESSIONALI GEOMETRI

Invio parere Avv. Paniz 22/04/2011

da Consiglio Nazionale Geometri

Il problema del limite delle competenze in materia di costruzioni civili è stato sempre un punto cruciale, alla difesa del quale la categoria ha dovuto dedicare massima attenzione ed impegno.

Come è noto a tutti, recentemente, la questione delle competenze è tornata ad essere argomento di acceso conflitto che coinvolge le categorie professionali, particolarmente in alcune realtà locali. La stessa trova origine nella strumentale e faziosa utilizzazione di pronunzie della Suprema Corte di Cassazione ed è determinata da nuove, per quanto mal motivate, prese di posizione da parte degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti.

Al fine di porre ordine e chiarezza rispetto alla problematica specifica, il Consiglio Nazionale ha richiesto parere legale ad un professionista autorevole e di chiara fama, esperto in materia.

Il parere dell'Avv. Paniz, che si allega, esamina, in modo imparziale e distaccato, numerose questioni che costituiscono il presupposto della contestazione delle competenze ed approfondisce in modo organico ed articolato i riferimenti normativi nella giusta e corretta interpretazione.

Il contenuto del documento fa giustizia del solito tentativo di prevaricazione e conferma la portata della normativa vigente che fondatamente riconosce piena abilitazione e legittimazione dei geometri nello svolgimento delle loro attività in materia di costruzioni civili.

Se ne invia copia al fine di tenere conto, quale vigorosa argomentazione a difesa delle ragioni della categoria, in caso di necessità.

Nel contempo, si conferma la piena disponibilità del Consiglio Nazionale a sostenere i Collegi relativamente a casi specifici.

Circolare prot. n. 33 del 12.4.2011 - Competenze professionali Ingegneri/Geo- metri. Valutazioni e indirizzi

Viene sottoposta alla mia attenzione la circolare di cui all'oggetto, a firma del Presidente della Federazione Ordini Ingegneri Marche, Ing. Pasquale Ubaldi, in un all'allegato "Documento di valutazioni e indi-

rizzi in merito ai limiti di competenza professionale "tre tecnici laureati e non", con i quali l'organismo federativo, ergendosi ad interprete qualificato dell'articolato panorama normativo che disegna la competenza dei geometri e ne traccia i confini rispetto agli ambiti riservati ad altre categorie professionali, pretende di autoconsegnarsi una funzione letu sensu "nomofilattica" e di indirizzo nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in ordine ai

comportamenti ed alle iniziative da assumere nella specie. Intervengo, quindi, nell'interesse della categoria professionale dei geometri, istituzionalmente rappresentata dal Consiglio Nazionale Geometri, al fine di evidenziare i profili di arbitrarietà ed irragionevolezza dell'ermeneusi normativa proposta nella circolare di cui all'oggetto, nonché l'illegittimità di siffatta abnorme invasione nell'ambito riservato al merito dell'azione amministrativa, cogliendo l'occasione per procedere all'enucleazione e corretta interpretazione dell'ambito normativo che disegna la competenza dei geometri e geometri laureati ed esprimo al riguardo il mio

PARERE

La fluviatile proliferazione giurisprudenziale degli ultimi anni in materia, lungi dal definire, una volta per tutte, gli ambiti della competenza professionale dei geometri, in particolare nei rapporti con le concorrenti figure degli ingegneri e degli architetti, ha generato estremo disorientamento interpretativo. In larga misura riconducibile - a mio avviso - ad un

progressivo abbandono del riferimento al dettato normativo fondamentale, troppo spesso messo all'angolo e dimenticato nello slancio dell'argomentazione giuridica. L'imboccata deriva ermeneutica, capziosamente valorizzata al di là dell'effettiva valenza giuridica che le pertiene è stata fatta oggetto di svariati tentativi di strumentalizzazione che, originati si dal basso, stanno ormai contagiando anche gli organismi centrali di governo delle categorie; questi ultimi, esorbitando prepotentemente ed illegittimamente dai limiti delle loro funzioni, pretendono di dettare alle Pubbliche Amministrazioni le norme di comportamento da adottare, sollecitando le stesse ad agire in aperto sviamento, se non addirittura abuso di potere.

Sulla scorta di siffatta constatazione, ritengo che una rinnovata analisi della problematica in oggetto, che aspiri all'individuazione dei capisaldi normativi che disciplinano il profilo in esame, non possa che ripartire dalla pura lettura coordinata delle disposizioni. In omaggio al noto criterio ermeneutico di cui all'art. 12 co. 1 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile.

Nel ripercorrere l'evoluzione normativa prodottasi in materia,



FORNITURA E POSA STRUTTURE IN LEGNO

24060 Adrara S. Rocco (BG)
Loc. Segrone Alto, 5

Tel. e Fax **035 933 000**

www.bplegno.it

delsaproject@tiscali.it

analizzerò partitamente le problematiche specificamente attenzionate dal citato "Documento di valutazioni a indirizzi in merito ai limiti di competenza professionale tre tecnici laureati e non", ovvero:

1. la ricostruzione dell'esatto perimetro della competenza dei geometri in materia di progettazione e realizzazione di costruzioni rurali e civili, con peculiare riguardo all'utilizzo del cemento armato, anche alla luce della pronuncia della Cassazione civile 7 settembre 2009 n. 19292 e della più recente Cassazione civile 21 .3.2011 n. 6402, nonché i rapporti di collaborazione con i colleghi architetti ed ingegneri;
2. la praticabilità sul piano giuridico normativa primario - di forme di collaborazione professionale tra geometri ed altri tecnici (nella specie, ingegneri ed architetti);
3. la valutazione dei profili di illegittimità del comportamento assunto dagli Uffici Tecnici preposti alla valutazione dei progetti firmati dai professionisti, ai fini della concessione dei necessari titoli abilitativi edilizi; analizzerò, inoltre, le conseguenze, in tema di responsabilità per danno d'immagine della categoria professionale, derivanti dall'opera di dequalificazione, a vario titolo posta in essere dai titolari di interessi contrastanti.

(II)
Ricostruzione del perimetro della competenza professionale dei geometri

1.1. Sulla competenza all'uso del cemento armato.

Nella laconicità del dettato, l'art. 16 del R.D. 11.2.1929 n. 274 indica testualmente tra le attività professionali di competenza del geometra:

lett. I) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo l'incolumità delle persone ... ;

lett. m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili. Nell'operare una chiara distinzione tra le due tipologie di opere realizzabili tra le altre - dai geometri, la disposizione in esame ha riguardo, espressamente, all'uso del cemento armato ed alle correlative limitazioni allo stesso, che vengono riferite *expressis verbis* alle sole opere catalogabili sub lett. l) del citato R.D.

In sostanza, fermo il criterio di delimitazione generale delle competenze dei geometri, dato dalla "modestia" dell'opera realizzata, - del quale si rinviene espresso riferimento testuale tanto sub lett. m), quanto sub lett. l) - quest'ultima previsione aggiunge un *quid pluris*, laddove stabilisce che l'uso del cemento armato per le costruzioni rurali e ad uso industria agricola vada limitato alle "piccole costruzioni ... che non richiedono particolari operazioni di calcolo ..."

La fedeltà al dettato letterale ed al "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"



impone, quindi, un'ermeneutica rigida, che, senza stravolgere la sistematicità della norma, ne segua lo sviluppo all'interno della disposizione.

In questi termini, infatti, anche la laconicità del testo di cui alla lett. m) trova la propria logica, nella misura in cui l'assenza, in essa, di alcuna puntualizzazione in merito all'uso del materiale (in particolare, del cemento armato) da parte dei professionisti non può che tradursi in una implicita **ammissione all'impiego dello stesso, entro il limite generale dato dalla modestia della costruzione.**

Alla luce di quanto sopra, è palese come la preclusione generale all'uso del cemento armato da parte dei geometri, affermata in passato da una corrente minoritaria della giurisprudenza e, recentemente, rievocata dalla tanto discussa pronuncia della Cassazione Civile n. 19292/2009 e dalla successiva Cassazione Civile n. 6402/2011, lungi dal rigore Interpretativo suggerito dal tenore delle disposizioni, sia il frutto di un fraintendimento ermeneutico della ratio legis della norma, cui si pretende di attribuire un significato che va ben oltre quello letterale - sistematico, facendosi scudo di una velleitaria volontà del legislatore che, di contro, evoca intenti di preservazione di interessi categoriali e lobbistici. D'altro canto, se il legislatore avesse inteso estendere le limitazioni di cui alla citata lett. l) anche alle opere di cui alla successiva lett. m). ovvero alle costruzioni di civile abitazione, l'avrebbe precisato espressamente. avendo operato una distinzione inequivoca tra le costruzioni rurali e di edifici per uso di Industrie agricole e costruzioni per civile abitazione.

Distinzione questa, che mantiene un significato solo nella misura in cui non la si diluisca in un'ermene-

utica combinata delle disposizioni in esame, che finirebbe per alterare il senso, ponendosi *contra legem*.

Né valenza giustificativa dell'arbitraria interpretazione analogica operata dalla Cassazione potrebbe ascriversi alla circostanza di fatto per cui, se la limitazione all'uso del cemento armato è stata posta per le costruzioni rurali ed industriali agricole, a maggior ragione essa deve valere per le costruzioni civili. Si tratta di mere petizioni di principio, che non trovano appiglio alcuno nel testo della disposizione e che vanno oltre l'intenzione del legislatore dallo stesso evincibile, posto che, a fronte della chiara volontà di quest'ultimo di dettare un regime della competenza dei geometri ben differenziato per le costruzioni rurali ed industriali agricole, da un canto (lett. l) e di civile abitazione, dall'altro (lett. m), non si comprende perché le citate disposizioni debbano poi essere artificialmente combinate, in sede interpretativa, al solo scopo di limitare ulteriormente ed arbitrariamente l'ambito delle competenze dei citati professionisti. La correttezza dell'impostazione ermeneutica fedele alla lettera normativa teste adottata, trova riscontro e conferma nell'analisi diacronica della normativa intervenuta in materia.

Invero, la successiva L. 2 marzo 1949 n. 144, nel recare le tariffe professionali dei geometri, descrive, all'art. 57, le diverse categorie di opere per le quali i geometri hanno diritto di percepire i relativi onorari, senza escludere in alcun modo la realizzazione di costruzioni civili in cemento armato.

Né, in senso opposto, valenza dirimente può attribuirsi al dettato di cui all'art. 1 del R.D. 2229/1939 disciplinante l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice o armato, laddove fa

riferimento esclusivo alle figure professionali dell'ingegnere o dell'architetto.

Infatti, la novella normativa intervenuta in materia con la legge 5 novembre 1971 n. 1086 ha ridisciplinato la progettazione e direzione lavori delle opere in cemento armato, richiamando espressamente, accanto alla competenza degli ingegneri e degli architetti, anche quella dei geometri e dei periti edili, ciascuno nei limiti delle proprie competenze e, di conseguenza, abrogando implicitamente l'art. 1 del citato R.D. del 1929. Se il Legislatore avesse voluto escludere la competenza dei geometri all'uso del cemento armato anche per le costruzioni civili, tale sede normativa sarebbe stata di certo la più appropriata per intervenire in senso chiarificatore. Così, invece, non è stato e non per un pretesa svista del legislatore, ma per una precisa affermazione di volontà.

In verità, non vi era nulla che rendesse necessario un chiarimento legislativo in merito alla ripartizione di competenze tra tecnici, In quanto non si era mai sollevato alcun dubbio in ordine alla possibilità per i geometri di progettare costruzioni civili in cemento armato, nei limiti del criterio generale della modestia della costruzione. La stessa giurisprudenza che oggi, inopinatamente, avvalorata (pur con talune eccezioni: ex. Cons. Stato n. 5206/2002; Cons. Stato n. 348/2001) un'ermeneutica restrittiva nell'individuazione degli ambiti di competenza professionale, ha in altre occasioni (Cons. Stato n. 784/1997) riconosciuto l'assenza di rigide preclusioni alla possibilità per i geometri di progettare opere in cemento armato.

Lo sviluppo diacronico della citata normativa, nel confermare pienamente la competenza dei geometri alla progettazione e realizzazione di

opere in cemento armato, entro il limite della "modestia" della costruzione (notoriamente interpretato dalla storica pronuncia della **Corte Costituzionale n. 199/1993** ("... i criteri enunciati nelle lettere l) ed m) dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 non si discostano da quelle nozioni di comune esperienza che "non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione" (v., tra le tante, ordinanza n. 72 del 1984 e sentenza n. 49 dal 1980), specie ove si consideri l'ausilio che - come si è accennato - può a tal fine essere offerto dalla intera normativa di settore. A corollario di quanto appena rilevato e quale conclusivo aspetto idoneo a svelare come le doglianze del rimettente finiscano per evocare un falso problema, sta, infine, una nutrita elaborazione giurisprudenziale ormai concorde nel ritenere che, per accertare se una costruzione sia da considerare "modesta" e rientri nella competenza professionale dei geometri ai sensi dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, il criterio basilare cui fare appello è quello tecnico - qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti i rango superiore, mentre il criterio quantitativo e quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera".) quale criterio qualitativo e flessibile, in rapporto al caso concreto), consente anche di cogliere la ratio evolutiva ad esso sottesa: è chiaro, infatti, che la prudenza che nel 1939, agli albori dell'introduzione del cemento armato tra i materiali di costruzione, aveva indotto il legi-



slatore a limitarne l'uso ai tecnici laureati, non ha più ragione di essere già negli anni '70 - ed a maggior ragione oggi - quando il cemento armato si è diffuso largamente tra i materiali costruttivi ed il progresso delle conoscenze tecniche dei geometri non giustifica più la preclusione all'uso da parte degli stessi.

Anche la contestualizzazione storico - sistematica della disciplina di cui all'art. 16 R.D. 11.2.1929 n. 274 conferma, pertanto, la competenza dei geometri all'uso del cemento armato, nei limiti tracciati dal criterio della "modestia" della costruzione: laddove si fosse voluto escludere con certezza siffatta tipologia di opere dalla sfera di intervento dei tecnici, il legislatore avrebbe di certo colto l'occasione offertagli dalla successiva normativa in tema di utilizzo del cemento armato; invece, non solo non vi è traccia di siffatta esplicita esclusione, ma, anzi, la disposizione di cui all'art. 2 L. 1086/1971 testualmente dispone:

1. La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze;
2. L'esecuzione delle opere deve avere luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. (...).

Negli stessi termini si esprime l'art. 64 del T.U. Edilizia, che richiama la L. n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma:

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità;
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali;
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

Invero, anche in questo caso il riferimento testuale al "tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali" rappresenta un chiaro riferimento tanto agli ingegneri ed architetti, la cui istituzione di autogoverno professionale è rappresentata dai rispettivi ordini, quanto ai geometri, per i quali invece le medesime funzioni sono svolte dai collegi.

L'offerta ricostruzione ermeneutica, volutamente scevra da richiami giurisprudenziali e fondata sulla scarsa disamina della lettera delle disposizioni, chiarisce come il dettato normativo, lungi dall'autorizzare interpretazioni - quali, tra le altre, quelle recentemente fatte proprie dalle sent. N. 19292/2009 e n. 6402/2011 della Cassazione - limitatrici della competenza dei geometri, tracci il perimetro della stessa sulla base del

criterio flessibile della “modestia” della costruzione, senza alcuna preclusione esplicita all’uso di particolari materiali, compreso il cemento armato.

1.2. Sulla competenza dei geometri nell’espletamento di incarichi in zona sismica.

Le considerazioni sopra svolte valgono, mutatis mutandis, anche con riguardo all’ulteriore problematica relativa alla competenza dei geometri alla progettazione in zona sismica.

Invero, l’art. 17 co. 2 della L. 64 del 2.2.1974 richiamava quasi testualmente il dettato dell’art. 2 L. 1086/1971, prescrivendo che: “Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.”

Analogamente l’art. 93 Co. 2 del DPR 380/2001 stabilisce:

“Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori”.

Anche in questa ipotesi, pertanto, si contempla il ruolo del geometra nella progettazione e realizzazione delle costruzioni con rinvio al riparto delle competenze di cui all’art. 16 R.D. 274/1929 e conseguente richiamo del criterio della “modestia” dell’opera sopra citato. Alla luce di siffatti riscontri normativi, non vi è pertanto spazio per argomentare una presunta incompetenza dei geometri alla realizzazione di opere in zona

CAODURO®

Dal 1951

un’amicizia trasparente

METROPOLITAN PALACE HOTEL - BEIRUT
TUNNEL VENTILATO LUNGHEZZA 142 M



EVACUATORE NATURALE DI FUMO E CALORE - SMOKE OUT



NUOVO SMOKE SHED® - BREVETTATO



BARRIERE AL FUMO SHA / SHF D120
BARRIERE AL FUOCO FHA 240

La CAODURO® SpA, da 60 anni sul mercato con i propri prodotti di prima qualità, offre una gamma completa con:

- SISTEMI DI ILLUMINAZIONE NATURALE ZENITALE
- SISTEMI DI VENTILAZIONE NATURALE, FORZATA E RAFFRESCAMENTO
- SISTEMI E BARRIERE PER IL CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE

Prodotti pensati, studiati e creati per soddisfare la maggior parte delle richieste garantendo qualità, rispetto delle normative vigenti, durata nel tempo, da vera Azienda Leader del settore.



CAODURO® S.p.A. - Vicenza
www.caoduro.it - info@caoduro.it

sismica, con la conseguenza che ogni limitazione arbitrariamente posta al riguardo si risolve in un'interpretazione *contra legem*, inammissibile.

1.3. Sui rapporti di collaborazione professionale tra geometri, architetti ed ingegneri.

Quanto al problema della collaborazione tra geometri progettisti delle opere e ingegneri chiamati all'esecuzione dei calcoli strutturali, la circolare diffida apertamente i propri iscritti dal presentare la propria collaborazione professionale, mediante redazione dei calcoli strutturali, in ipotesi di progetti di costruzione di opere edilizie redatte dai geometri, minacciando, a loro carico, sequele di ordine disciplinare e paventando, addirittura, conseguenze penali, sub specie concorso con il geometra nella commissione del delitto di cui all'art. 348 CP ("Abusivo esercizio di una professione").

Si tratta di una diffida certamente censurabile, nella misura in cui è irrispettosa del dettato normativo e fondata su una capziosa interpretazione delle disposizioni di legge e di quanto affermato dalle già ricordate pronunce della Cassazione.

Invero, la pronuncia, lungi dal negare l'ammissibilità di un rapporto di collaborazione tra i citati professionisti, afferma semplicemente il principio generale di insanabilità di un progetto redatto da un geometra al di fuori delle proprie competenze mediante intervento collaborativo dell'ingegnere in sede di redazione del progetto esecutivo; ciò in ragione del fatto che quest'ultimo non potrebbe fare, comunque, altro che conformarsi al progetto di massima redatto dal primo professionista.

Nulla dice espressamente la sen-

tenza sui rapporti di collaborazione tra tecnici laureati e diplomati, né esclude in alcun modo l'apporto collaborativo del primi, in quegli ambiti dell'attività di progettazione sottratti alla competenza dei geometri e dai quali gli stessi si siano, pertanto, legittimamente astenuti. Una differente e capziosa interpretazione - quale quella adottata dagli Ordini professionali - che pretenderebbe di dedurne un'asserita preclusione alla collaborazione tra le citate categorie professionale si pone in contrasto con le previsioni di legge e si riduce ad un doloso stravolgimento del testo della pronuncia, finalizzato esclusiva mente ad ostacolare lo svolgimento dell'attività professionale dei geometri, in un'ottica faziosa e lobbistica.

In questi termini si è già pronunciato il Consiglio di Stato con sent. n. 3068/2003 che, affrontando ex professo il problema della configurabilità di forme di cooperazione professionale tra tecnici, ha rilevato che "La norma richiamata (n.d.r. art. 3 L. 1086/1971)... nello stabilire che, con riferimento alle opere in conglomerato cementizio armato, il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate, chiarisce il contenuto della responsabilità di chi redige il progetto, riferendola alla parte strutturale dell'opera intesa nelle sue globalità, ma di certo non vieta né impedisce forme di cooperazione nell'ambito del lavoro progettuale ...".

Sulla scorta delle citate conclusioni, alcun significato preminente può ascriversi alle previsioni del R.D. 2537/1925, in omaggio al noto criterio di gerarchia tra fonti normative.

Illegittimo e *contra legem* è pertanto il tentativo, adombrato nella circolare in oggetto, di impedire siffatte forme di collaborazione

professionale, minacciando sanzioni che - a prescindere dagli aspetti disciplinari interni all'Ordine degli Ingegneri, sui quali non intervengo - si rivelano del tutto infondate. Avverso siffatti illegittimi inviti - diffide che, pure, allo stato non integrano espressamente gli estremi di alcuna fattispecie penale (e tali da non giustificare, a mio avviso, in attualità, una ver e propria denuncia - querela), si potrà certamente intervenire con un esposto agli organi giudiziari che solleciti l'eventuale avvio di indagini, laddove le competenti Autorità dovessero rinvenire idonei elementi a sostegno.

(II)
Valutazione dei profili di illegittimità del comportamento assunto dagli Uffici Tecnici, preposti alla valutazione dei progetti firmati dai geometri, ai fini della concessione dei necessari titoli abilitativi edilizi

Sulla scorta dell'ermeneutica normativa proposta - che, senza preclusioni aprioristiche quanto all'uso dei materiali o alla progettazione in zona sismica, riconduce la delimitazione della competenza dei geometri al criterio della modestia dell'opera - non si può ritenere non censurabile la condotta tenuta da taluni Uffici Tecnici Comunali, in sede valutazione dei progetti redatti dai geometri ed allegati alle istanze per la concessione dei permessi a costruire, che in vario modo, tende a mettere in dubbio la competenza dei citati professionisti, giungendo in alcuni casi, addirittura a negare il rilascio del titolo abilitativo.

Al riguardo, ferma la responsabilità di tali Uffici, ex art. 1 L. 241/1990, per violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, evidenti sono, altresì, le ricadute di siffatta prassi sull'immagine della categoria professionale, di cui l'Amministrazione e gli altri organi istituzionali - tra i quali anche gli Ordini professionali di Ingegneri ed Architetti, che capziosamente alimentano la querelle - potranno essere chiamati a rispondere avanti alle competenti autorità giurisdizionali.

Invero, la ricostruzione legislativa del procedimento amministrativo - quale strumento di verifica della congruità dell'agire dell'Amministrazione rispetto alle finalità pubblicistiche che ne costituiscono l'obiettivo - ha indotto il legislatore a configurare lo stesso come una successione di moduli procedurali ben definiti, che circoscrivono ed incanalano l'azione amministrativa.

Conseguentemente, ogni appesantimento dell'iter procedimentale non previsto dalla legge è idoneo a generare una responsabilità dirigenziale, sotto il triplice aspetto penale, civile ed amministrativo.

In particolare, posto che né la legislazione urbanistico - edilizia, né alcuna altra disciplina normativa tra quelle sopra evocate, esclude testualmente la competenza dei geometri alla sottoscrizione di progetti relativi a costruzioni in cemento armato o in zona sismica, né pone a carico degli Uffici Tecnici siffatta verifica, l'arbitrato rifiuto del provvedimento abilitativo da parte di questi ultimi, motivato sull'incompetenza del professionista, è idoneo ad integrare gli estremi della fattispecie di cui all'art. 328 CP.

Negli stessi termini, è da considerare illegittima - con tutte le conseguenze risarcitorie che ne discendono - la condotta degli Uffici Tecnici che ostacolano la pre-



sentazione di progetti a firma dei geometri, imponendo agli stessi adempimenti non previsti dalla legge e addirittura in contrasto con la ripartizione delle competenze di cui alla legge professionale e successive integrazioni.

A ciò potrà fare eco anche una responsabilità disciplinare dei Dirigenti che abbiano avallato l'adozione, da parte degli Uffici cui presiedono, di comportamenti esulanti dalle previsioni di legge e tale da cagionare danno tanto ai geometri - dei quali viene messa in discussione la professionalità e la capacità lavorativa - quanto dei privati che agli stessi si rivolgono per la predazione di progetti tecnici, quanto, in ultima analisi, all'interesse dell'intera collettività.

(III)
**Analisi delle conseguenze
 in tema di responsabilità
 per danno d'immagine,
 derivanti dall'opera di
 dequalificazione
 della categoria
 professionale.**

Rilevanti sono, altresì, le ricadute che la citata prassi amministrativa e la campagna giornalistica capziosamente condotta da taluni organi istituzionali portatori di interessi confliggenti sono idonee a determinare, sotto il profilo del danno all'immagine della categoria professionale dei geometri.

È chiaro, infatti, come i citati comportamenti ostruzionistici, in uno all'infuocato dibattito che, sugli organi di stampa, mira a dequalificare la categoria dei geometri ed a mutilarne arbitrariamente la competenza professionale stia, di fatto, compromettendo l'immagine dei tecnici e, conseguentemente, la capacità lavorativa degli stessi e la stima di cui hanno storicamente

goduto sul mercato del lavoro.

Ciò configura, giuridicamente, una fattispecie di responsabilità ex art. 2059 C.C., sub specie di danno derivante dalla violazione e lesione di una posizione soggettiva protetta, di rango costituzionale, qual è l'immagine, anche professionale, del lavoratore e della categoria cui appartiene; danni dei quali i detrattori potranno essere certamente chiamati a rispondere in sede giudiziale.

La giurisprudenza civile ha, infatti, ormai da tempo riconosciuto il profilo professionale come comportamento significativo dell'immagine dell'individuo, come persona fisica e della categoria di appartenenza, laddove, come nella specie, dotata di un'organizzazione istituzionale idonea a conferirle personalità giuridica.

Laddove, poi, come nella specie, la lesione all'immagine non rilevi solo in sé, ma generi riflessi pregiudizievole sulla capacità lavorativa del soggetto, dovrà tenersene conto, addizionalmente, in sede di quantificazione del danno.

D'altra parte, nell'ipotesi in cui la campagna denigratoria nei confronti della categoria dei geometri sia, come da Voi segnalato, confluita, addirittura, in espresse quanto dolose accuse di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione, sussisterebbero tutti i presupposti per ritenere integrati, a carico dei citati accusatori, gli estremi della fattispecie di ingiuria ex art. 594 CP o di diffamazione ex art. 595 CP (nella sussistenza degli altri presupposti di legge previsti dalle richiamate norme).

Avv. Maurizio Paniz


COSTRUIRE RISPARMIANDO: UN GIOCO DA RAGAZZI, CON NORMABLOK PIU'.



NORMABLOK PIU'
MONOBLOCCO

NORMABLOK PIU'
**PROPONE I NUOVI MATTONI ISOLANTI CERTIFICATI PER
RISPETTARE LA NORMATIVA NELL'EDILIZIA PIU' TECNOLOGICA**

Parete portante, isolante, tavolato: **NORMABLOK PIU'**
è un monoblocco a tre componenti
che "fa muro" ottimizzando i costi di materiali,
movimentazione e mano d'opera.





FRANZONI prefabbricati e manufatti in cemento

Via dei Mille, 14 - 25086 Rezzato (Brescia) - Tel. 030 2591621 (3 linee r.a.) - Fax 030 2791871
www.sfrfranzoni.it - info@sfrfranzoni.it

Prodotti Prefabbricati di calcestruzzo "ELEMENTI SCATOLARI"

E' entrata in vigore la NORMA EN 14844:2006+A1:2008, che trova applicazione nell'ambito della produzione di "Elementi Scatolari Prefabbricati".

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio della Comunità Europea, a decorrere da tale data gli Elementi Scatolari Prefabbricati non potranno più essere venduti se non marcati CE e calcolati secondo le nuove Norme Tecniche per le costruzioni ed Azioni Sismiche D.M. 14 Gennaio 2008, di conseguenza i manufatti che dovessero risultare non muniti del marchio di conformità CE o ne siano comunque privi, devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere installati o incorporati in costruzioni di opere civili. Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle prescrizioni di cui al regolamento medesimo, i dicasteri competenti (Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici), ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno "facoltà" di disporre "verifiche e controlli", presso il produttore dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie all'accertamento, avere l'accesso presso i luoghi di fabbricazione, immagazzinamento o di uso dei prodotti (cantieri)



ed il conseguente prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

Acquisisce responsabilità anche la figura del Direttore dei Lavori, che in cantiere ha compiti di controllo e vigilanza che gli derivano dalla funzione che svolge: egli, infatti, ha l'obbligo di verificare i materiali accertandosi che gli stessi siano conformi alla normativa tecnica vigente.

"Il Direttore Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali". In altre parole, il suddetto professionista deve verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa che siano osservate le norme e che ci sia corrispondenza dei materiali impiegati con le caratteristiche indicate nei contratti stipulati.

Si precisa altresì che sia il produttore che l'acquirente, agendo nel mancato rispetto di quanto sopra esposto, potranno ricadere in sanzioni amministrative e penali sino al sequestro dei manufatti ed al fermo cantiere. Al fine di poter fornire un prodotto che rispetti tutte le normative richieste, la ns. azienda seguita dall'Ente Certificante ICMQ, ha ottenuto a decorrere dal 27 Luglio 2009, "IL CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA - NR. 1305-CPD-0922" di cui alleghiamo copia. A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

